

PROPOSTA di modifica del REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA REGIONALE a seguito dell'approvazione del modello per le Assemblee Regionali per delegati del Consiglio Generale 2023

ARTICOLATO ATTUALE	PROPOSTA NUOVO ARTICOLATO A PARTIRE DAL MODELLO NAZIONALE	NOTE
<p>COMPOSIZIONE</p> <p>1.1 L'Assemblea Regionale ha il compito e la composizione definita dallo Statuto e dal Regolamento dell'AGESCI.</p> <p>1.2 L'Assemblea viene svolta in forma delegata ed i suoi membri sono i partecipanti.</p> <p>1.3 I partecipanti aventi diritto al voto in Assemblea sono:</p> <p>a) I membri eletti del Consiglio Regionale in carica,</p> <p>b) I delegati di Gruppo (non più di uno per Gruppo).</p> <p>Essi hanno diritto di parola, di voto, di elettorato attivo e, qualora ne abbiano i requisiti, di elettorato passivo.</p> <p>1.4 I partecipanti all'assemblea sono tutti i soci adulti, con o senza diritto di voto, censiti nella regione iscritti all'assemblea e il Presidente della cooperativa "La Tenda". I partecipanti senza diritto di voto hanno solo diritto di parola e, qualora ne abbiano i requisiti, di elettorato passivo.</p> <p>1.5 Sono delegati di gruppo in Assemblea un socio adulto uomo o donna censito nella comunità capi di quel gruppo. Ogni gruppo ha il diritto e il dovere di far partecipare un proprio delegato di comunità capi e provvede a designarlo, nelle forme che ritiene più opportune. Tale incarico è incompatibile con il ruolo di membro del Consiglio Regionale e di presidente della cooperativa "La Tenda".</p> <p>1.6 Il membro dell'Assemblea svolge con lealtà, disponibilità e responsabilità il proprio ruolo, consapevole di rappresentare la propria realtà, di operare nell'interesse comune, e di costituire un elemento essenziale al funzionamento dell'Assemblea.</p> <p>1.7 La regione, la Zona, il Gruppo e i soci adulti censiti nella regione si impegnano a promuovere la cultura della partecipazione alla democrazia associativa.</p>	<p>Art. 1– Funzioni e composizione</p> <p>1. Le funzioni dell'Assemblea regionale sono definite dagli art. 22 e 37 dello Statuto.</p> <p>2. L'Assemblea regionale in forma delegata, in rappresentanza di tutti i soci adulti della Regione, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lettera h dello Statuto, è composta da:</p> <p>a.i componenti del Comitato regionale;</p> <p>b.gli Incaricati regionali alle Branche;</p> <p>c.i Responsabili e gli Assistenti ecclesiastici di Zona;</p> <p>d.i Consiglieri generali eletti nelle Zone;</p> <p>e.i rappresentanti dei Gruppi, di seguito specificati al comma 5.</p> <p>3. All'Assemblea regionale in forma delegata partecipano anche, con solo diritto di parola, gli Incaricati nominati dal Comitato regionale e i Consiglieri generali nominati da Capo Guida e Capo Scout censiti nella Regione. Essi possono acquisire diritto di voto qualora partecipino anche come membri dell'Assemblea, di cui al comma 2.</p> <p>4. All'Assemblea regionale in forma delegata possono partecipare anche tutti gli altri i soci adulti censiti nella Regione con solo diritto di parola.</p> <p>5. Invitato permanente, con solo diritto di parola, è Il Presidente della cooperativa "La Tenda"</p> <p>6. Ogni Gruppo è rappresentato da:</p> <p>1. Un Capo Gruppo, designato dalla Comunità capi di appartenenza;</p> <p>2. un Capo Gruppo e uno o più soci adulti [...] del Gruppo di appartenenza;</p> <p>3. entrambi i Capi Gruppo.</p> <p>7. Qualora un membro dell'Assemblea regionale possa partecipare contemporaneamente come rappresentante dei Gruppi, di cui al comma 5, e come altro membro dell'Assemblea, di cui al comma 2, lettere a-d, la partecipazione è valida relativamente al livello territorialmente superiore nel quale è</p>	<p><i>Si mantiene la presenza, anche se in forma diversa, del Presidente della cooperativa la tenda.</i></p> <p><i>Si è scelta l'alternativa più vicina alla nostra attuale scelta di delegato.</i></p>

	<p>avvenuta l'elezione o la nomina all'incarico, tra quelli previsti al comma 2, lettera a-d, e al comma 3.</p> <p>8. L'Assemblea regionale in forma delegata può essere svolta anche avvalendosi dei mezzi di telecomunicazione secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 7 dello Statuto.</p>	
<p>CONVOCAZIONE</p> <p>2.1 L'Assemblea è convocata congiuntamente dai Responsabili Regionali: in sessione ordinaria almeno una volta l'anno; in sessione straordinaria può essere convocata anche su richiesta dei 2/3 dei membri del Consiglio Regionale e/o del 20% dei soci adulti censiti nella regione.</p> <p>2.2 Le date prescelte per lo svolgimento delle assemblee ordinarie e le sommarie indicazioni dell'ordine del giorno debbono essere comunicate all'inizio dell'anno scout.</p> <p>2.3 La convocazione dell'Assemblea, rivolta a tutti i soci adulti censiti nella regione, deve contenere la data prescelta, l'indicazione della sede, l'ordine del giorno, le mozioni di riferimento, il materiale illustrativo ed altre relazioni o documenti di cui all'articolo 3.2 del presente regolamento. Deve pervenire per lettera e/o e-mail al Consiglio Regionale, al Presidente della Cooperativa e a tutti i soci adulti censiti nelle Comunità Capi almeno 30 giorni prima della data prevista.</p> <p>ORDINE DEL GIORNO</p> <p>3.1 Nell'ambito di quanto stabilito dallo Statuto, l'Assemblea ha per oggetto gli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>3.2 Almeno 40 giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell'Assemblea, ogni Co. Ca. e Consiglio di Zona può far pervenire, senza formalità, ai Responsabili Regionali proposte di argomenti da sottoporre alla discussione dell'Assemblea. Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa.</p>	<p>Art. 2 – Convocazione e sessioni</p> <p>1. L'Assemblea regionale è convocata in sessione ordinaria almeno una volta l'anno dai Responsabili regionali congiuntamente.</p> <p>2. L'Assemblea regionale è convocata dai Responsabili regionali congiuntamente in sessione straordinaria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ogni volta che lo ritengono necessario; 2. su richiesta scritta e motivata da parte di <i>dei due terzi dei membri del Consiglio Regionale e/o del venti per cento dei soci adulti censiti nella Regione.</i> <p>3. Nel caso di cui al comma 2 i Responsabili regionali devono fissare la data di svolgimento della sessione straordinaria non oltre il sessantesimo giorno da quello in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.</p> <p>Art. 3– Convocazione: modalità</p> <p>3. La convocazione dell'Assemblea è comunicata con avviso scritto anche per via telematica almeno <i>trenta</i> giorni prima della data di svolgimento, contenente l'indicazione della sede, l'orario, l'ordine del giorno ed il <i>calendario dei lavori</i>. Il bilancio d'esercizio e quello preventivo vengono fatti pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data di convocazione <i>unitamente al calendario dei lavori.</i></p> <p>4. Con successive comunicazioni i Responsabili regionali possono far giungere altro materiale istruttorio utile per lo svolgimento dell'Assemblea.</p> <p>5. L'ordine del giorno ed il calendario dei lavori sono definiti dai Responsabili regionali.</p>	<p>Si sono mantenute le stesse scelte in merito alla convocazione di Assemblee straordinarie</p> <p>Si è mantenuto lo stesso tempo di convocazione</p> <p>Si è inserito il calendario dei lavori optando per una tempistica più rispondente ai tempi di costruzione dell'assemblea regionale</p>

<p>3.3 L’inserimento all’ordine del giorno di tali proposte sarà concordato con i proponenti.</p> <p>3.4 Qualora tale inserimento venga effettuato, i responsabili Regionali lo comunicheranno tempestivamente, nei modi e nei termini indicati nell’art. 2.3 del presente regolamento.</p> <p>3.5 L’Assemblea in sessione straordinaria può essere convocata per discutere argomenti di particolare importanza. Qualora la convocazione assuma il carattere dell’urgenza i termini di cui agli art. 2.3 e 3.2 del presente regolamento possono essere ridotti della metà.</p>	<p>6. Almeno quaranta giorni prima della data prevista per lo svolgimento dell’assemblea regionale, ogni Comunità capi e/o Consiglio di Zona può far pervenire in forma scritta, senza formalità, ai Responsabili regionali proposte di argomenti da sottoporre alla discussione dell’Assemblea. Ogni proposta deve essere accompagnata da una nota illustrativa.</p> <p>7. I Responsabili Regionali valuteranno l’opportunità di inserire le proposte arrivate all’ordine del giorno dell’Assemblea regionale o possono indirizzare gli argomenti proposti ad altri organi del livello regionale. Se la proposta verrà accolta per l’inserimento all’ordine del giorno, le modalità di trattazione verranno concordate con i proponenti</p>	<p>Si sono inseriti due articoli non previsti dal modello per regolamentare la richiesta di inserimento di argomenti all’ordine del giorno da parte delle Comunità Capi e/o Consigli di zona</p>
<p>4 ACCOGLIENZA</p> <p>4.1 In ogni Assemblea è istituito un servizio di accoglienza per la registrazione dei partecipanti; esso ha inizio un’ora prima di quella indicata nella convocazione per l’apertura dei lavori e finisce un’ora dopo. In caso di eventi straordinari i Responsabili Regionali possono modificare la chiusura dell’accoglienza.</p> <p>4.2 Il servizio è diretto di volta in volta da un/una Capo nominato/a dai Responsabili Regionali.</p> <p>4.3 Il/la Capo responsabile, su loro richiesta, comunica ai Presidenti il numero degli iscritti all’Assemblea distinguendo le cifre dei partecipanti con e senza diritto di voto</p>	<p>Art. ? – segreteria dell’Assemblea regionale e accoglienza</p> <p>1. In ogni Assemblea è istituito un servizio di segreteria che si occuperà dell’accoglienza e della registrazione dei partecipanti;</p> <p>2. La segreteria dell’assemblea è composta da uno a quattro capi individuati e coordinati dagli Incaricati regionali all’Organizzazione con il supporto della segreteria regionale;</p> <p>Art.? Accoglienza</p> <p>1. L’accoglienza ha inizio un’ora prima di quella indicata nella convocazione per l’apertura dei lavori e finisce un’ora dopo. In caso di eventi straordinari i Responsabili Regionali possono modificare la chiusura dell’accoglienza regionale.</p>	
<p>6 VALIDITA</p> <p>6.1 L’Assemblea è validamente costituita:</p> <ul style="list-style-type: none"> • con la presenza personale o per delega della metà più uno degli aventi diritto. <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • quando vi siano rappresentati almeno la metà più uno dei gruppi censiti in regione. 	<p>Art. 4 – Costituzione dell’Assemblea</p> <p>4. L’Assemblea regionale in forma delegata è validamente costituita con la presenza del 50%+uno degli aventi diritto al voto e/o o quando sono rappresentati almeno il 50% più uno dei Gruppi e/o delle Zone che compongono la Regione stessa.</p> <p>2. Sono considerati presenti coloro che sono iscritti e registrati personalmente – o per delega, ai sensi dell’art. 5 –, presso la Segreteria dell’Assemblea regionale entro la chiusura dell’accoglienza.</p>	<p>Si sono mantenuti gli stessi parametri di validità dell’assemblea</p> <p>Si sottolineano quali sono i tempi di registrazione</p>

<p>Un gruppo si intende rappresentato quando sia stato regolarmente registrato</p> <p>6.2 La verifica di tale quorum andrà fatta prima di dichiarare validamente aperta l'Assemblea e non sarà soggetta ad ulteriore riesame nel corso della seduta.</p> <p>6.3 In caso di assemblea nulla, verrà convocata un'assemblea in sostituzione della precedente.</p>	<p>3. Qualora l'Assemblea regionale non risulti validamente costituita verrà convocata nuovamente con le modalità sopra esposte. e, perdurando l'assenza del quorum costitutivo, riconvocata in terza convocazione nello stesso giorno con validità indipendente dal numero degli aventi diritto presenti.</p>	
<p>5 DELEGHE</p> <p>5.1 I membri del Consiglio Regionale in carica, impediti a partecipare, possono farsi rappresentare, mediante delega scritta, da un altro membro del medesimo Consiglio.</p> <p>5.2 Le dichiarazioni di delega devono essere consegnate al servizio di accoglienza all'atto della registrazione.</p> <p>5.3 I delegati già presenti in Assemblea non possono comunque farsi rappresentare in caso di temporanea assenza dalla seduta.</p> <p>5.4 Il numero massimo di deleghe è 1 (uno)</p>	<p>Art. 5 – Delega</p> <p>1. Non è ammessa nessuna forma di delega. O, in alternativa</p> <p>1. Ogni avente diritto al voto può delegare un altro componente dell'Assemblea a rappresentarlo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.</p> <p>2. Un componente dell'Assemblea regionale non può raccogliere contemporaneamente più di tre deleghe. Oppure, in alternativa, nell'Assemblea in forma delegata</p> <p>1. Ogni avente diritto al voto può delegare un altro componente dell'Assemblea a rappresentarlo, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, con le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. i rappresentanti dei Gruppi possono farsi rappresentare da un altro socio adulto censito nello stesso Gruppo e individuato dalla Comunità Capi; b. i Responsabili e Assistenti ecclesiastici di Zona, nonché i Consiglieri Generali eletti nelle Zone, possono farsi rappresentare da un altro membro dell'Assemblea regionale avente uno di questi ruoli e censito nella medesima Zona; c. i membri del Comitato Regionale e gli Incaricati regionali alle Branche possono farsi rappresentare da un altro membro del Comitato regionale o altro Incaricato regionale alle Branche. <p>2. Un componente dell'Assemblea regionale non può raccogliere contemporaneamente più di tre una delega.</p>	<p>Si è scelta l'opzione del modello più simile al nostro regolamento attuale</p> <p>Cercando di mantenere lo spirito con cui un tempo venne individuata la figura del delegato all'assemblea regionale si sottolinea l'importanza dello specifico mandato della comunità capi</p> <p>Si segnala una scelta più stringente, presente nel modello, rispetto all'attuale regolamento</p> <p>Si è mantenuto lo stesso numero di deleghe che è coerente con la scelta di tipo di delega</p>

<p>7 FUNZIONAMENTO</p> <p>7.1 All'inizio dell'Assemblea vengono eletti i Presidenti (uomo e donna) e il Comitato Mozioni composto da due membri e da un Presidente, su proposta del Consiglio Regionale o di altri componenti l'Assemblea.</p> <p>7.2 Successivamente, su proposta dei Presidenti dell'assemblea, vengono eletti cinque Scrutatori e due Segretari della Presidenza che possono essere supportati dalla segreteria regionale.</p> <p>7.3 Gli Incaricati Regionali all'Organizzazione provvedono ad istituire uno staff tecnico di Segreteria munito di ogni strumento idoneo per supportare il lavoro durante l'Assemblea</p>	<p>Art. 6 – Ufficio di Presidenza</p> <p>1. All'inizio dei lavori l'Assemblea procede:</p> <p>a. ratificare, con voto palese, la nomina del/dei Presidente/i e di un/a Segretario/a, su proposta dei Responsabili regionali;</p> <p>b. ratificare con voto palese la nomina di due segretari e da due a quattro Scrutatori su proposta del Presidente dei Presidenti;</p> <p>c. ratificare con voto palese la nomina del Comitato mozioni costituito da due membri e da un Presidente su proposta del Presidente dei Presidenti dell'Assemblea.</p>	<p>Si è scelto di mantenere la diarchia anche nell'ufficio di Presidenza</p> <p>Si è scelto di mantenere la figura del presidente del comitato mozioni</p>
<p>7.4 Alla chiusura dell'accoglienza dell'Assemblea, i Presidenti prendono atto pubblicamente del numero definitivo dei partecipanti e ne dichiarano la validità o meno a seconda del raggiungimento del quorum. Propongono quindi un calendario orario dei lavori e le modalità di trattazione dei diversi argomenti specificandone l'ordine di votazione (cronologico), con annessa costituzione commissioni di lavoro. Se non vi sono osservazioni la proposta dei Presidenti si intende accolta. Se vi sono richieste di intervento i Presidenti danno la parola, nell'ordine, per non più di tre minuti, a chi la richiede, chiudendo comunque la discussione entro 15 minuti dall'apertura della seduta.</p> <p>7.5 Sono quindi poste ai voti, le proposte di ordine dei lavori a partire da quella che più si discosta dalla proposta dei Presidenti.</p> <p>7.6 Le commissioni referenti hanno il compito di istruire argomenti per la discussione e votazione in Assemblea. Le commissioni deliberanti decidono sulle questioni loro affidate, a seguito di un dibattito generale assembleare e nei limiti di un documento di indirizzo votato dall'Assemblea stessa.</p> <p>7.7 I Presidenti dirigono i lavori dando e togliendo la parola a chi si iscrive a</p>	<p>Art. 7 – Funzioni del Presidente</p> <p>1. Compito della presidenza è quello di favorire il miglior funzionamento dei lavori, nell'osservanza del Regolamento assembleare, dello Statuto e del Regolamento associativo.</p> <p>2. Il Presidente regola I Presidenti regolano la discussione e la votazione su tutte le deliberazioni proposte assumendo ogni iniziativa funzionale ritenuta opportuna per favorire il più ampio dibattito.</p> <p>3. Il Presidente può, in corso di sessione, variare l'ordine cronologico degli argomenti inseriti nell'ordine del giorno per esigenze di funzionalità.</p> <p>4. Le decisioni procedurali della presidenza sono appellabili nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 13 del presente Regolamento.</p>	

<p>parlare. E loro compito sovrintendere al lavoro dei Segretari, degli Scrutatori e del Comitato Mozioni.</p> <p>7.8 E' sempre facoltà dei Presidenti concedere la parola a chiunque e per particolari argomenti di interesse generale.</p>		
<p>8 VERBALE</p> <p>8.1 I Segretari della Presidenza provvedono a redigere il verbale che deve contenere: o l'ordine cronologico dei lavori;</p> <ul style="list-style-type: none"> • una breve sintesi degli interventi; • il testo delle mozioni sottoposte a votazione con il relativo risultato; • i risultati delle elezioni; • una breve sintesi delle altre decisioni prese. <p>8.2 Il verbale deve essere sottoscritto dai Segretari alla Presidenza e dai Responsabili Regionali in tempo congruo alla sua redazione, e spedito via e-mail a tutti i capi della regione. L'incaricato alla comunicazione regionale, ne curerà la pubblicazione sul sito regionale e/o sulla rivista associativa regionale.</p> <p>8.3 Ogni iscritto all'Assemblea può chiedere che il suo intervento venga messo a verbale, per intero o parti di esso, presentando il testo scritto prima della chiusura dei lavori.</p>	<p>Art. 8 – Funzioni del Segretario e verbalizzazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I Segretario hanno il compito di redigere il resoconto della sessione ("verbale") che deve indicare un breve cenno dei fatti, l'enunciazione delle questioni proposte e le deliberazioni dell'Assemblea. 2. Ogni avente diritto può richiedere che si inserisca nel resoconto per intero una sua dichiarazione. 3. I verbali, firmati per presa visione dai Presidenti della sessione e dai Responsabili regionali, sono conservati a cura del Comitato regionale in apposito spazio secondo un indice cronologico, come previsto dall'art. 25 del Regolamento associativo. <p>Art. 9 – Funzioni degli Scrutatori</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gli Scrutatori attendono a tutte le operazioni di voto a scrutinio palese e segreto, che possono prevedere anche l'utilizzo di strumenti telematici. 2. Gli Scrutatori, in collaborazione con la Segreteria dell'Assemblea, provvedono a definire il quorum deliberativo di cui all'art. 14. 	
<p>9.1 L'Assemblea delibera a mezzo di mozioni presentate per iscritto, da uno o più partecipanti, al Comitato Mozioni nei tempi stabiliti dalla Presidenza e comunicati all'inizio dei lavori.</p> <p>9.2 Il Comitato Mozioni, d'intesa con i presentatori, può apportare delle modifiche alle mozioni stesse, nonché coordinare tra di loro mozioni di contenuto analogo, prima di presentarle alla Presidenza.</p>	<p>Art. 10 – Funzioni del Comitato mozioni e formazione delle proposte di deliberazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nel corso dei lavori dell'Assemblea coloro che intendono proporre deliberazioni debbono depositare il testo scritto presso il Comitato mozioni entro un termine che viene comunicato dal Presidente dai presidenti all'apertura dei lavori assembleari. 2. Il Comitato mozioni esamina in via preliminare le proposte di deliberazione, apporta ove necessario e d'intesa con i 	

<p>9.3 Prima della conclusione dei lavori il Comitato Regionale può presentare mozioni che integrino quelle già approvate, allo scopo di coordinarle.</p> <p>9.4 Qualora su uno stesso argomento venissero presentate una o più mozioni o emendamenti, questi verranno posti in votazione iniziando da quella/o il cui significato è, a giudizio del Comitato Mozioni e dei Presidenti, più radicale rispetto all'argomento in discussione.</p> <p>9.5 I presidenti metteranno ai voti una deliberazione per punti separati sia per propria iniziativa, sia su iniziativa del/dei Proponente/i, sia su richiesta di almeno dieci delegati. Il proponente o uno dei proponenti la mozione in discussione ha sempre diritto ad una replica.</p>	<p>proponenti, modifiche formali o destinate a chiarirne la volontà ed il senso e coordina tra di loro proposte di deliberazione di contenuto analogo; fornisce inoltre al Presidente ai Presidenti un parere di ammissibilità delle proposte di deliberazione.</p> <p>3. Qualora sul medesimo argomento siano state presentate più proposte di deliberazione, esse vengono poste in votazione iniziando da quella che, se approvata, modificherebbe più radicalmente la situazione esistente. Qualora su una proposta di deliberazione vengano presentati uno o più emendamenti, essi vengono posti in votazione iniziando da quello che più si discosta dalla forma iniziale; terminato l'esame di tutti gli emendamenti, la proposta di deliberazione verrà posta ai voti nella sua forma definitiva.</p>	
<p>7.7 I Presidenti dirigono i lavori dando e togliendo la parola a chi si iscrive a parlare. È loro compito sovrintendere al lavoro dei Segretari, degli Scrutatori e del Comitato Mozioni.</p> <p>7.8 E' sempre facoltà dei Presidenti concedere la parola a chiunque e per particolari argomenti di interesse generale.</p>	<p>Art. 11 – Diritto di parola</p> <p>1. Nella discussione nessuno può prendere la parola se non dopo averla ottenuta dal Presidente dai Presidenti.</p> <p>2. Il Presidente I Presidenti possono può altresì revocare la facoltà di parlare quando l'intervento non sia pertinente all'argomento in discussione o per necessità funzionali allo svolgimento assembleare, anche eventualmente contingentando i tempi dell'intervento.</p> <p>3. Coloro che chiedono di parlare hanno la parola – salvo diverso avviso del Presidente dei Presidenti – nell'ordine di iscrizione.</p> <p>4. Durante la discussione e salvo diversa disposizione del Presidente dei Presidenti, nessuno può prendere la parola due volte sulla stessa proposta di deliberazione eccetto che per richieste di chiarimento, mozioni d'ordine, per fatto personale o richiamo al rispetto del Regolamento. Al proponente è altresì concessa la parola per la replica alla fine del dibattito relativo alla proposta di deliberazione.</p> <p>5. Il Presidente I Presidenti possono può concedere la parola anche a persone</p>	

	che non facciano parte dell'Assemblea regionale.	
<p>11 RACCOMANDAZIONI</p> <p>11.1 I partecipanti all'Assemblea possono presentare per iscritto, direttamente ai Presidenti, suggerimenti sotto forma di raccomandazioni</p> <p>11.2 Le raccomandazioni vengono fatte proprie dall'Assemblea con la favorevole maggioranza dei voti espressi.</p> <p>11.3 Le raccomandazioni non vincolano l'organo destinatario del suggerimento.</p> <p>9.4 Qualora su uno stesso argomento venissero presentate una o più mozioni o emendamenti, questi verranno posti in votazione iniziando da quella/o il cui significato è, a giudizio del Comitato Mozioni e dei Presidenti, più radicale rispetto all'argomento in discussione.</p> <p>9.5 I presidenti metteranno ai voti una deliberazione per punti separati sia per propria iniziativa, sia su iniziativa del/dei Proponente/i, sia su richiesta di almeno dieci delegati. Il proponente o uno dei proponenti la mozione in discussione ha sempre diritto ad una replica.</p>	<p>Art. 12 – Deliberazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per deliberazione si intende una dichiarazione di volontà compiuta dall'Assemblea regionale nell'esercizio della potestà prevista dallo Statuto. 2. Le deliberazioni dell'Assemblea si distinguono in elezioni, mozioni e raccomandazioni. 3. Le elezioni sono deliberazioni atte a designare i capi che ricopriranno gli incarichi previsti all'art. 37, comma 2, lettera c dello Statuto. 4. Le mozioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere vincolante sui destinatari. 5. Le raccomandazioni sono deliberazioni il cui dispositivo ha carattere di invito, suggerimento, senza vincolo di tempi e di modi sui destinatari. 6. Le deliberazioni devono contenere tutti gli elementi necessari per una chiara espressione e comprensione della volontà di quanto disposto dall'Assemblea. 7. Le deliberazioni contenenti un dispositivo la cui realizzazione comporta oneri economici dovranno indicare il limite di spesa ed i criteri di reperimento delle risorse, su cui il Comitato regionale esprime un parere. 8. Il giudizio di ammissibilità delle proposte di deliberazione è rimesso al Presidente ai Presidenti, sentito il parere del Comitato mozioni. 9. Il Presidente I Presidenti, sentito il Comitato mozioni, può possono mettere ai voti una deliberazione per punti separati sia d'ufficio che su richiesta di uno o più aventi diritto. 10. L'ordine con il quale vengono poste in discussione le proposte di deliberazione e gli eventuali emendamenti è stabilito dal Presidente dai Presidenti, sentito il parere del Comitato mozioni. 	

<p>9.6 Una mozione d'ordine ha lo scopo di introdurre variazioni al corso dei lavori; va presentata da almeno 10 partecipanti, per iscritto, direttamente alla Presidenza che la comunica all'Assemblea al termine dell'intervento in corso; viene messa in votazione dopo un intervento favorevole ed uno contrario.</p> <p>9.7 I Presidenti dell'Assemblea Regionale non sono soggetti ai vincoli del comma precedente per quanto concerne la presentazione delle mozioni d'ordine.</p>	<p>Art. 13 – Mozioni d'ordine</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Coloro che intendono avanzare una proposta procedurale volta a dare un diverso corso ai lavori ("mozione d'ordine") hanno diritto a parlare alla fine dell'intervento in corso. Il dibattito sulla mozione d'ordine è limitato all'illustrazione da parte del proponente, ad un intervento contro ed un intervento a favore e la mozione viene quindi messa ai voti. La mozione d'ordine risulta approvata qualora riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. 2. In casi eccezionali di necessità ed urgenza l'Assemblea su proposta del Presidente può inserire nuovi argomenti all'ordine del giorno. In questo caso l'Assemblea deve esprimere un preventivo assenso con una votazione che riporti il voto favorevole della maggioranza dei votanti. In nessun caso tale procedura può essere utilizzata per modifiche al Regolamento. 	
<p>12 VOTAZIONI</p> <p>12.1 Le deliberazioni sono prese con votazione simultanea per alzata di mano.</p> <p>12.2 In Assemblea la votazione è valida se ha votato la metà più uno dei partecipanti aventi diritto al voto. In caso di votazione non valida i Presidenti stabiliscono una sospensione dei lavori. Alla ripresa viene rimessa in votazione la mozione. In caso di nuova votazione non valida i Presidenti dichiarano chiusi i lavori dell'Assemblea.</p> <p>12.3 I voti favorevoli, quelli contrari e gli astenuti vengono separatamente computati.</p> <p>12.4 L'Assemblea delibera con la favorevole maggioranza (50% + 1) dei voti espressi.</p> <p>12.5 Fanno eccezione le mozioni d'ordine tendenti a modificare l'orario di chiusura della seduta che devono essere approvate dalla metà più uno dei partecipanti con diritto di voto.</p>	<p>Art. 14 – Quorum deliberativo e votazioni</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'Assemblea regionale delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, come previsto dall'art. 22 dello Statuto. 2. Le deliberazioni sono espresse con votazione simultanea per alzata di mano o in altri modi palesi. 3. Le deliberazioni concernenti persone debbono essere prese a scrutinio segreto. 4. Durante le votazioni non è ammesso alcun tipo di intervento. 5. Il risultato delle votazioni viene, sentito il collegio degli Scrutatori, proclamato dal Presidente dai Presidenti 	

	<p>Art. 15 – Diritto di voto</p> <p>1. Ciascun membro dell'Assemblea regionale, di cui all'art. 1, comma 2, ha diritto ad un voto.</p>	
	<p>Art. 16 – Entrata in vigore delle deliberazioni</p> <p>1. Tutte le deliberazioni assunte dall'Assemblea regionale hanno effetto immediato, fatto salvo quanto previsto in altre parti del presente Regolamento e nel caso in cui sia diversamente disposto in maniera esplicita nella deliberazione o vi sia una mozione specifica in tal senso.</p>	
<p>13 ELEZIONI</p> <p>13.1 Il Comitato Regionale del Lazio è composto dai Responsabili Regionali, l'Assistente Ecclesiastico Regionale e sei membri al Collegio. Per l'elezione dei membri del Comitato Regionale, il Consiglio Regionale proporrà all'Assemblea Regionale un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da coprire e dovrà illustrarne le motivazioni. Qualora il Consiglio Regionale non esprimesse alcuna candidatura, il Comitato Regionale svolgerà un ruolo sussidiario presentando nei tempi indicati dall'articolo 13.3 le candidature mancanti</p> <p>13.2 I nominativi dei candidati al Comitato Regionale devono essere resi noti con la circolare di convocazione dell'Assemblea o con successivo comunicato a cura dei Responsabili Regionali.</p> <p>13.3 Tutti i soci adulti censiti nella regione possono proporre candidature per il comitato regionale e gli incaricati alle branche, con comunicazione diffusa a tutti i gruppi tramite segreteria regionale entro 15 giorni dall'Assemblea, illustrando motivazioni e un breve profilo del candidato in riferimento alle competenze relative al ruolo da ricoprire.</p> <p>13.4 Ogni candidato dovrà essere presente all'Assemblea prima della votazione ed accettare la candidatura. Qualora un candidato non possa essere presente, è ammesso che la candidatura</p>	<p>Art. 17 – Candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le candidature per l'elezione a membro del Comitato regionale e a incaricata/o regionale alla Branca possono essere presentate, entro i 15 giorni che precedono la data fissata per l'assemblea, da tutti i soci adulti censiti nella regione. La candidatura, unitamente alle motivazioni ed un breve profilo del candidato, dovranno pervenire ai Responsabili Regionali per tramite della Segreteria regionale che provvederanno a diffonderle. 2. Per l'elezione agli incarichi previsti all'art.37, comma 2, lettera c dello Statuto che decadono dal mandato, il Consiglio e/o Comitato regionale propone un numero di candidati non inferiore al numero dei posti da ricoprire. Qualora il Consiglio Regionale non esprimesse alcuna candidatura, il Comitato Regionale svolgerà un ruolo sussidiario presentando nei tempi indicati dall'articolo 17.1 le candidature mancanti. 3. Resta impregiudicata l'eleggibilità di qualsiasi capo censito nella Regione che abbia espresso la propria disponibilità, indipendentemente dalle candidature. I diritto di elettorato passivo spetta a qualsiasi capo con nomina, secondo quanto previsto dall'art. 20, commi 5 e 6 dello Statuto, che abbia espresso la propria disponibilità a ricoprire tale ruolo nei tempi indicati nell'articolo 17.1 4. Ogni candidato dovrà essere presente all'Assemblea prima della votazione 	<p>Si è scelto di mantenere gli attuali tempi di presentazione delle candidature</p> <p>Si è scelto di mantenere i compiti e i ruoli in merito alla proposta delle candidature</p>

sia stata formalmente accettata per iscritto, da allegarsi agli atti del verbale, o che tale accettazione sia pervenuta ai presidenti tramite altri mezzi di comunicazione.

13.5 È compito dei Presidenti stabilire l'ora iniziale e finale per lo svolgimento delle elezioni.

13.6 Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

13.7 I candidati al Comitato Regionale e gli Incaricati regionali alle Branche risultano eletti quando ricevono la maggioranza (50% + 1) dei voti dei partecipanti aventi diritto (quorum) e nella terza ed ultima votazione la maggioranza (50%+1) dei voti espressi, tenendo conto del quorum deliberativo.

13.8 Qualora uno dei membri del Comitato Regionale o uno degli Incaricati regionali alle Branche rassegni le dimissioni, le stesse hanno decorrenza immediata e ne verrà data comunicazione nel corso della prima Assemblea Regionale in programma.

13.9 L'assemblea elettiva di ogni livello può revocare il mandato ai Capi che ha eletto a ruolo e/o all'incarico, con le modalità previste dall'articolo 19 dello statuto. La revoca può essere proposta con richiesta scritta e motivata da:

- almeno 1/3 dei membri dell'assemblea aventi diritto al voto
- almeno 2/3 dei componenti del consiglio del livello corrispondente aventi diritto al voto.

La revoca deve pervenire in forma scritta almeno 60 giorni prima della data dell'Assemblea Regionale, prevista da calendario, ai Responsabili Regionali; questi ultimi inseriranno il punto all'ordine del giorno dell'Assemblea ed invieranno la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno ed al calendario dei lavori secondo quanto disposto dall'art.3 del presente Regolamento.

ed accettare la candidatura. Qualora un candidato non possa essere presente, è ammesso che la candidatura sia stata formalmente accettata per iscritto, da allegarsi agli atti del verbale, o che tale accettazione sia pervenuta ai ~~presidenti~~ Responsabili regionali tramite altri mezzi di comunicazione.

Art. 18 – Elezioni

1. Risulta eletto agli incarichi previsti all'art.37, comma 2, lettera b dello Statuto chi ottiene un numero di voti corrispondenti almeno alla metà più uno dei presenti aventi diritto al voto.
2. Qualora, nessun candidato sia risultato eletto, ovvero il numero dei candidati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire, ~~il Presidente i Presidenti~~ Isceglie un'opzione tra le seguenti:
~~a. riaprono le candidature e/o i seggi elettorali nel corso della stessa Assemblea regionale;~~
~~b. ricorre al ballottaggio fra i due candidati più votati.~~
3. Qualora, dopo la terza votazione, nessun candidato sia risultato eletto, ovvero il numero dei candidati eletti sia inferiore ai posti da ricoprire i Presidenti possono decidere se riaprire i seggi elettorali o dichiarare terminate le sessioni di votazione per le candidature.

Art. 19 – Incarichi elettivi: revoca del mandato

1. Ai sensi dell'art. 21 dello Statuto, l'Assemblea regionale può revocare il mandato elettivo a capi che ha eletto al ruolo e/o all'incarico con le modalità previste dall'art. 27 del Regolamento associativo.
2. La richiesta di revoca di cui deve essere inviata almeno quarantacinque giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea regionale prevista dal calendario ai Responsabili regionali, i quali inseriscono il punto all'ordine del giorno della sessione ed inviano la richiesta agli aventi diritto congiuntamente alla convocazione, all'ordine del giorno ed al calendario

Si è scelto di inserire l'articolato attuale sulla presenza dei candidati

Si è inserito questo articolo per normare la chiusura delle elezioni anche in caso non si arrivi alla copertura di tutti i posti da ricoprire

<p>La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto.</p>	<p>dei lavori secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente Regolamento.</p> <p>3. La delibera di revoca è approvata a scrutinio segreto dalla maggioranza degli aventi diritto al voto indipendentemente dal numero dei presenti.</p> <p>4. L'approvazione della delibera di revoca comporta l'immediato decadimento dal mandato.</p>	
<p>14 MODIFICHE AL REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA</p> <p>1. 14.1 Le mozioni di modifica del Regolamento dell'Assemblea Regionale vengono poste in votazione per ultime e, qualora approvate, entrano in vigore dall'Assemblea seguente. Qualora nel corso dell'Assemblea venissero redatte mozioni che si aggiungono, modificano o integrano le mozioni per la modifica del Regolamento già approntate ed inviate, esse devono essere distribuite ai partecipanti in forma cartacea.</p> <p>2. 14.2 Il Regolamento così modificato viene pubblicato sulla stampa associativa regionale.</p>	<p>Art. 20 – Modifiche al Regolamento</p> <p>1. Le modifiche al presente Regolamento vengono approvate con le modalità di cui all'art. 14 sulla base di un testo preventivamente inserito all'ordine del giorno e fatto pervenire agli aventi diritto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'Assemblea regionale.</p>	
	<p>Art. 21 – Libertà di voto</p> <p>1. Chi interviene alla votazione dichiara una volontà propria in forza del potere che gli deriva dallo "status" di avente diritto al voto.</p>	
	<p>Art. 22 – Impugnazione delle deliberazioni</p> <p>1. Ogni deliberazione adottata in difformità a quanto previsto dallo Statuto dell'AGESCI, dal Regolamento associativo e dal presente Regolamento è invalida.</p> <p>2. L'impugnativa si esercita mediante ricorso scritto ai Responsabili regionali entro sessanta giorni dalla data dell'Assemblea. L'impugnativa non sospende l'esecuzione, finché non interviene la decisione dei Responsabili regionali, che sono tenuti a pronunciarsi per iscritto non oltre il sessantesimo giorno dalla presentazione del ricorso.</p>	
<p>15 DELIBERE NULLE</p>	<p>Art. 23 – Interpretazione del Regolamento</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si</p>	

<p>15.1E nulla ogni decisione presa in contrasto con quanto stabilito dello Statuto, dal Regolamento e da qualsivoglia delibera del Consiglio Generale impegnante le Regioni.</p> <p>15.2Per problematiche ed aspetti non previsti nel presente Regolamento, si provvede per analogia con quanto disposto dal Regolamento del Consiglio Generale.</p>	<p>deve far richiamo allo Statuto, al Regolamento associativo e, in quanto applicabili, al Regolamento del Consiglio generale e ai Regolamenti assembleari dei livelli territorialmente superiori.</p> <p>2. L'interpretazione del presente Regolamento è affidata, nella fase di convocazione dell'Assemblea regionale, ai Responsabili regionali e durante il corso dei lavori al Presidente ai Presidenti dell'Assemblea.</p>	
<p>10 INTERROGAZIONI</p> <p>10.1 In ogni Assemblea è previsto uno spazio di non più di 30 minuti da riservare ad interrogazioni sinteticamente formulate su eventi di vita associativa regionale.</p> <p>10.2 Il presentatore ha diritto ad illustrarle per non più di tre minuti.</p> <p>10.3 Segue una risposta dei membri del Comitato Regionale per non più di cinque minuti.</p> <p>10.4 A seguito della risposta può essere presentata una mozione fuori ordine del giorno, sottoscritta da almeno 20 partecipanti, che viene inserita nel calendario dei lavori dell'Assemblea con tempi e modalità stabilite dai Presidenti.</p>		